Città di Legnano

Ente	*Organo*	*Numero*	*Data*
Comune di Legnano	***C.C.***	**178**	**30-06-2021**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, AGEVOLAZIONI, DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID ANNO 2021**

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'anno ***Duemilaventuno*** *addì* ***Trenta*** *del mese di* ***Giugno*** *alle ore* ***20:00*** *si è riunito il consiglio comunale, in seduta pubblica di 1^ convocazione. la seduta si e' svolta in forma mista* ", in presenza presso la sala del consiglio di Palazzo Malinverni e in modalità videoconferenza sulla piattaforma google Meet, *nel rispetto delle prescrizioni previste per il contenimento dell'emergenza covid-19 e trasmessa in streaming*.

.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	Cognome e nome	pres.	ass.	n.	Cognome e nome	pres.	ass.
1	Benetti Luca	X		13	Scheriani Paolo	X	
2	De Lea Aurora	X		14	Monti Marta	X	
3	Amadei Federico	X		15	Garavaglia Paolo	X	
4	Boggiani Giuseppina	X		16	Toia Carolina	X	
5	Pigni Giacomo	X		17	Laffusa Daniela	X	
6	Borgio Sara	X		18	Carvelli Stefano	X	
7	Taormina Umberto	X		19	Toia Francesco	X	
8	Silvestri Umberto	X		20	Ciapparelli Mara	X	
9	Sambati Valeria	X		21	Grillo Gianluigi	X	
10	Brambilla Mario	X		22	Munafò Letterio	X	
11	Bosetti Simone	X		23	Brumana Franco		X
12	Pontani Anna	X		24	Colombo Franco		X
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
					totale	23	2

Risultano collegati da remoto i consiglieri: taormina, sambati, brambilla, pontani,scheriani, monti, toia c., carvelli, ciapparelli.

Partecipano, senza diritto al voto, gli assessori, Sigg.

Pavan Anna	X	Bragato Guido Niccolò	
Fedeli Lorena	X	Maffei Ilaria	
Garbarino Alberto	X	Berna Nasca Monica	X
Bianchi Marco	X		

Presiede l'adunanza il presidente del consiglio dott. federico amadei
Partecipa il vice Segretario Generale, dott. stefano mortarino

Deliberazione C.C. n. 178 del 30-06-2021

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, AGEVOLAZIONI, DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID ANNO 2021

Alle ore 21.34 il Presidente cede la parola all''Assessore alla sostenibilità – Dott. Alberto Garbarino, il quale illustra l'argomento in oggetto; seguono gli interventi di numerosi consiglieri… omissis…(la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta).

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ARERA, con la suddetta deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore, anche al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare

all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che le tariffe TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il recepimento nell'ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili; in particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riformando l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020), con la soppressione di ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ha ridefinito la nozione di rifiuti urbani e speciali, risultando ora abrogati (art. 1, c. 24, D. Lgs n. 116/2020):
    - il potere dei comuni di stabilire i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani (art. 198, comma 2, lettera g), D.Lgs n. 152/2006);
    - il potere di assimilazione (art. 1, c. 23, D. Lgs. n. 116/2020);
    - il potere dello Stato di stabilire i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lettera e, D.Lgs n. 152/2006);
- uno degli aspetti più rilevanti della nuova disposizione attiene all'assimilazione:
    - i rifiuti non domestici sono urbani se hanno i requisiti di legge;
    - vi è uniformità nei criteri per individuare i rifiuti urbani delle utenze non domestiche;
    - non esistono più limiti quantitativi nell'individuare i rifiuti urbani;
- coerentemente con tale opzione sull'assimilazione:
    - all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, il nuovo comma 2-bis stabilisce che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;
    - all'art. 238, comma 10, del D.Lgs n. 152/2006 viene stabilito che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse, a partire dal 1° gennaio 2022, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di

riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

- ❷ per quanto riguarda le decorrenze, la nuova definizione di rifiuti urbano si applica a partire dal 1° gennaio 2021, mentre è entrata in vigore dal 26 settembre 2020 l'esclusione dalla definizione di rifiuto urbano di quelli delle attività della produzione ed agricole (lettera b-sexies, art. 1, c. 9, D.Lgs n. 116/2020), l'abrogazione del potere di assimilazione, la possibilità di uscire dal servizio pubblico per l'avvio al recupero, la riduzione per i rifiuti avviati al recupero;
- ❷ il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del PEF, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, demandando quindi ad ARERA l'approvazione definitiva del suddetto, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le proprie determinazioni;

Visto il regolamento comunale relativo all'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 15.07.2014 e s.m.i.;

Rilevato che il "metodo" per la determinazione della tariffa è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare i costi del servizio di gestione e la struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, sicché il gettito derivante copra tutti i costi del servizio;

Dato atto che, a seguito della mancata approvazione del PEF 2019 da parte del Consiglio Comunale entro il termine ultimo di legge, sono state automaticamente prorogate per tale annualità le tariffe TARI 2018;

Verificato che il Comune di Legnano, con deliberazione del Commissario straordinario n. 36 del 17/09/2020, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, si è avvalso della facoltà, concessa dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, di confermare per il 2020 le tariffe TARI applicate per l'anno 2019 e che il Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 29/12/2020 ha approvato il PEF per l'anno 2020, calcolato secondo il metodo MTR indicato da ARERA;

Dato quindi atto che le tariffe applicate per l'anno 2020 risultano quindi essere quelle riferite all'esercizio 2018;

Dato atto che la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto gestore, ha trasmesso il PEF "grezzo" del servizio per l'anno 2021, corredato da bozza di relazione di accompagnamento;

Verificato che, a seguito di successive analisi ed interlocuzioni intercorse tra il Comune ed il soggetto gestore, tali documenti hanno subito modifiche ed integrazioni, anche in relazione al recepimento dei dati contabili di pertinenza del Comune.

Dato atto che, ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, le scelte riguardo alcuni parametri del PEF (fattori di sharing, coefficienti di recupero produttività, coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale) competono al Comune;

Ritenuto di determinare i parametri di competenza dell'Ente come segue:

- fattore di sharing b dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b: tra 0,3 e 0,6): **0,6**
- coefficiente di sharing ω dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (ω: tra 0,1 e 0,4):
  0,4
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r (fino a 4): 1 (dato non rilevante essendo tale componente complessivamente pari a zero);
- coefficiente di recupero della produttività X (X: tra 0,1% e 0,4%): **0,1%**
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti QL (QL: tra 0% e 2%): **0%**
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale PG (PG: tra 0% e 3%):
  0%
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019:
  - $\gamma_{1,a}$ *(tra -0,25 e -0,06):*
    - 0,250
  - $\gamma_{2,a}$ *(tra -0,20 e -0,03):*
    - 0,198
  - *(tra -0,05 e -0,01):*
    - 0,039
  - Totale g **- 0,487**
  - Coefficiente di gradualità (1 – g) **0,513**

Riscontrato che, in data 19/03/2021, la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto gestore, ha da ultimo trasmesso il PEF "rivisto" del servizio per l'anno 2021;

Esaminato il suddetto PEF, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Riscontrato che, tra i costi esposti nel PEF non risultano presenti oneri relativi ad attività esterne al ciclo integrato RU;

Dato che dal costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2021 in euro 9.914.894, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile, occorre detrarre l'importo di € 255.573 relativo all'anno n-2 (2019), ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, con riferimento alle seguenti voci di entrata:

DETERMINAZIONE ARERA N. 02/DRIF/2020 DEL 27/03/2020	Anno 2019
Contributo del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007	48.004
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (omessa dichiarazione e omesso versamento)	93.526
Arretrati TARI per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc.	114.043
Totale Detrazioni di cui al comma 1.4 della DETERMINA N. 02/DRIF/2020	**255.573**

Preso atto che, sulla base di quanto evidenziato nel Piano Finanziario, il costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 ammonta ad € 9.659.321, come riportato nel seguente prospetto:

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	774.898
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	864.169
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	2.512.342
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	876.233
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	- 187.128
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)ARCONAI	- 394.172
Oneri relativi all'IVA indetraibile	304.596
COSTI VARIABILI (47,92 %)	**4.750.937**
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	1.575.098
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e contenz.	183.920
CGG - Costi Generali di Gestione	1.335.817
CCD - Costi Comuni Diversi	47.003
AC - Altri Costi	3.833
CK - Costi d'uso del capitale	1.518.319
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR (COVEXPTF2021)	10.000
Oneri relativi all'IVA indetraibile	489.966
COSTI FISSI (52,08 %)	**5.163.957**
COSTO COMPLESSIVO (100%)	**9.914.894**

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	-	255.573
COSTO COMPLESSIVO SU CUI CALCOLARE LA TARIFFA		**9.659.321**

Dato atto che, come previsto dall'art. 4.1 del MTR, il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in **$(1 + \rho_a)$,** e che tale rapporto tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione del valori di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, risulta superiore al "limite di crescita" di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, a fronte di costi, al lordo delle detrazioni, calcolati secondo il MTR per l'anno 2021, pari ad € 9.914.894 e come rappresentati nel PEF allegato, da confrontare con l'importo massimo determinato in € 9.836.134;

Dato atto che, con riferimento alla differenza di € 78.760 rispetto al limite alla crescita, verrà presentata apposita istanza ad ARERA finalizzata ad ottenere il suo riconoscimento in tariffa;

Rilevato che il gestore e il Comune, per la definizione della "componente a conguaglio", così come indicato dall'art. 15.1 del MTR ("i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 […] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4"), per quanto di propria competenza, hanno proceduto a rilevare e calcolare tali costi partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017;

Dato atto che è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità secondo i criteri e i parametri indicati nel MTR, rilevando che tale componente relativa all'annualità 2019 (RCTV+RCTF) risulta pari a zero;

Tenuto conto che il PEF risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione del soggetto gestore Aemme Linea Ambiente S.r.l. che ha redatto il piano, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, e le evidenze contabili sottostanti;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale dispone che il PEF debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;

Riscontrato che l'incarico di verifica formale del PEF 2021, al fine di certificarne la completezza e per la validazione dello stesso per il successivo invio della documentazione ad ARERA, ai sensi dei punti 6.3 e 19.1 della

Deliberazione ARERA 443/2019/r/rif, è stato affidato alla ditta Paragon Business Advisory S.r.l., soggetto esterno dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;

Rilevato che la sopra citata società, in data 24/06/2021, prot. 35574 ha trasmetto la validazione del PEF anno 2021 del servizio di gestione integrata dei rifiuti e ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il suddetto piano e relativi allegati, quali riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

Dato atto che il PEF dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della definitiva approvazione da parte di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato, in base al D.P.R. n. 158/1999 e in base alle risultanze del PEF, per quanto riguarda l'articolazione della tariffa si deve tener presente che:

- la tariffa rifiuti, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è composta da due quote, la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, anche riferite agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, etc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;
- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali;
- le due quote, fissa e variabile, della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi, a metro quadrato e a chilogrammo, attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare con l'applicazione dei

coefficienti Ka e Kb;

- per le categorie delle utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo loro attribuibili, della superficie delle singole utenze con l'applicazione dei coefficienti, Kc e Kd, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- ad eccezione dei Ka (determinati dalla legge in misura fissa), i suddetti coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti e massimi previsti dalla legge;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Dato inoltre atto che:

- le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei su indicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;
- i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati negli allegati B (per le utenze domestiche) e C (per le utenze non domestiche) alla presente deliberazione;

Dato atto che il documento di che trattasi rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento di anno in anno in funzione del principio della copertura integrale obbligatoria di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa ex art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

Considerato che occorre stabilire quanto del costo previsto sia attribuibile all'utenza domestica e quanto a quella non domestica, al fine di una elaborazione delle tariffe sulla base di "criteri razionali", assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche ex art. 1 comma 658 Legge 147/2013 *("Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche*");

Ritenuto che il riferimento ai "criteri razionali" implica la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, facendo riferimento a fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;

Dato atto che, allo stato attuale, non sono disponibili per il Comune di Legnano dati puntuali sull'effettiva produzione di rifiuti da parte delle due macrocategorie e ritenuto pertanto necessario, come già per gli anni passati,

individuare un diverso criterio riconducibile ad una determinazione “per differenza”, fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti e sulla base dei coefficienti di produttività Kb di cui alla tabella 2, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999, i quali esprimono “coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per nucleo familiare” riferiti alle utenze domestiche

Effettuate le necessarie operazioni dal punto di vista operativo, moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kb per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di nucleo familiare, al fine di ottenere la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza e considerato che la sommatoria di tutti questi prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze non domestiche;

Stabilita quindi presuntivamente la quantità di rifiuti prodotti da utenze domestiche in kg 15.287.074,12, rapportandola al totale dei rifiuti effettivamente conferiti al 31/12/2020 di kg 26.892.598 (dato Aemme Linea Ambiente) si ottiene conseguentemente la quantità di rifiuti prodotti da utenze non domestiche stimata in kg 11.605.523,88;

	Kg	%
Produzione complessiva rifiuti	26.892.598,00	100,00
Produzione rifiuti attribuibile alle utenze domestiche	15.295.328,32	56,88
Produzione rifiuti per le utenze non domestiche (per differenza)	11.597.269,68	43,12

Rilevato, pertanto, che i costi tra utenza domestica e non domestica sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- utenza domestica **56,88%**
- utenza non domestica **43,12%**

Ripartiti di conseguenza i costi attribuibili a ciascuna macrocategoria sull’importo complessivo di € 9.659.321, applicando le percentuali ottenute, si ottiene:

- utenze domestiche (56,88%) € 5.301.733
- utenze non domestiche (43,12%) € 4.357.588

Dato inoltre atto che occorre suddividere il valore finale del PEF 2021 tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile e che le detrazioni complessive di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di € 255.573 sono suddivise in base alle stesse percentuali di suddivisione dei costi;

Vista la seguente tabella di ripartizione:

	parte fissa €	parte variabile €	Totale €
Utenze domestiche	3.015.392,82	2.478.404,62	5.493.797,44
Utenze non domestiche	2.286.340,18	1.879.183,38	4.165.523,56
Totale	5.301.733,00	4.357.588,00	9.659.321,00

Preso atto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è necessario procedere alla individuazione dei coefficienti “K” laddove, per le utenze domestiche i Ka (per la parte fissa) appaiono non modificabili mentre i Kb (per la parte variabile) devono essere scelti nell’ambito di un range di valori minimi e massimi, e così analogamente, per le utenze non domestiche, devono essere scelti i coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile);

Viste le tabelle di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto di individuare i coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze;

Preso atto che le elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi hanno determinato le tariffe applicabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in funzione dei parametri di cui sopra;

Visto l’obbligo di copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l’art. 1, comma 653 della Legge n. 147 del 2013, il quale prevede che “a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Presa cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utile paradigma di confronto per valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti al fine di intraprendere nel tempo iniziative volte ad un costante miglioramento e razionalizzazione dello stesso, e ritenuto che i costi del servizio, pur superiori alle risultanze dei fabbisogni standard, siano congrui, in quanto giustificati dalla qualità del servizio, come meglio rappresentato nell’allegata relazione di accompagnamento al PEF;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui

al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto di procedere, per quanto sopra riportato, alla determinazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2021;

Dato atto che l'art. 6 del D.L. 73/2021 ha previsto l'importo complessivo di Euro 600 milioni in favore dei Comuni, da ripartire sulla sulla base del criterio già utilizzato per determinare la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 D.L. 34/2020 e articolo 39 D.L. 104/2020) secondo apposito DM di riparto, destinato ad agevolazioni TARI;

Riscontrato che tali fondi devono essere utilizzati per la copertura del minor gettito delle riduzioni da introdurre nel 2021, in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid e che l'utilizzo di tali somme dovrà essere riportato nell'ambito della certificazione del Fondo funzioni fondamentali 2021, in scadenza il 31 maggio 2022, pena restituzione allo Stato;

Verificato che il medesimo D.L. 73/2020 prevede espressamente che i Comuni possano finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l'importo del fondo assegnato dall'articolo 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impiegata del Fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione, escludendo che il costo delle riduzioni possa porsi a carico degli utenti Tari;

Vista l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, la quale prevede che "l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamato al proposito il contenuto della deliberazione di C.C. n. 55 del 29.12.2020, ad oggetto "Approvazione del Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (Tari) – Anno 2020", secondo cui:

- PEF 2020 espone un valore finale di € 9.538.056, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- a seguito della mancata approvazione del PEF 2019 da parte del Consiglio Comunale entro il termine ultimo di legge, sono state automaticamente prorogate per tale annualità le tariffe TARI 2018, quindi nuovamente prorogate per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

Ritenuto quindi, in relazione al precedentemente richiamato disposto del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, che la determinazione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 dovrà essere effettuata prendendo a riferimento i costi determinati per l'anno 2018, in quanto alla base delle tariffe di entrambi gli esercizi 2018 e 2019;

Dato atto che, nella deliberazione precedentemente richiamata, il complessivo conguaglio era stato provvisoriamente quantificato in Euro 296.988, con previsione di recupero in tre esercizi, in quote costanti di Euro 98.996;

Definitivamente quantificato tale conguaglio in Euro 284.522, come segue:

Costi risultanti dal PEF per il 2020:	€ 9.538.056
Costi determinati per l'anno 2018:	€ 9.123.068
Differenziale	€ 414.988
A detrarre importo riduzioni emergenza Covid del. ARERA 158/2020	€ 130.466
Conguaglio anno 2020	€ 284.522

Considerato che, come riportato dalla Faq MEF-Rgs n. 36, relativa al Fondo Funzioni Fondamentali, è ammesso il possibile utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020 a finanziamento del conguaglio Tari PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 ("E' possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta");

Ritenuto di avvalersi della possibilità sopra indicata per il finanziamento dell'intero conguaglio di Euro 284.522, con ciò superando la precedente previsione di recupero del conguaglio medesimo in tre esercizi, di cui alla deliberazione di C.C. n. 55/2020;

Dato pertanto atto che non si prevede l'inserimento nel piano economico finanziario 2021 tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, delle quote RCU (definite dal MTR come quota annuale di conguaglio relativo alla differenza tra costi determinati per anno 2021 e 2019 per quei comuni che si sono avvalsi della deroga ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del DL 18/2020);

Accertato che a bilancio di previsione 2021-2023 risulta attualmente previsto l'importo di Euro 400.000,00 derivante dall'applicazione di quota dell'avanzo vincolato da risorse specificamente attribuite per la Tari dal Fondo funzioni fondamentali 2020 (ex articolo 106 D.L. 34/2020 e articolo 39 D.L. 104/2020), mentre risulta accantonata nell'avanzo di amministrazione l'ulteriore quota di Euro 362.680,00, ugualmente derivante da tali risorse;

Quantificata in Euro 580.096,00 l'assegnazione aggiuntiva di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021;

Dato quindi atto che l'ammontare complessivo delle risorse finalizzate a riduzioni TARI da introdurre nel 2021 ammonta a complessivi Euro 1.342.776,00;

Ritenuto di destinare:

- la quota di Euro 284.522,00, derivante dalle assegnazioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/ 2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020 a finanziamento dell'intero conguaglio Tari PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020;
- la restante quota di Euro 1.058.254,00 a riduzioni in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid;

Visto altresì l'art. 53 del D.L. 73/2021, il quale, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle

utenze domestiche, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, che si traduce in una assegnazione di risorse per Euro 248.602 al comune di Legnano;

Vista la nota IFEL del 16.06 u.s., con la quale si segnala "*l'opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso DL 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". L'espressione "utenze domestiche" – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106* (art. 106, c. 2, D.L. 34/2020: "Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni … , ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, .. è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze") – *può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti*.";

Ritenuto quindi opportuno destinare l'ulteriore quota di Euro 240.000,00, derivante dalle assegnazioni di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021, a riduzione dell'onere TARI posto a carico di famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Reputato opportuno stabilire specifici criteri per il riconoscimento delle riduzioni di cui sopra a valere sulle tariffe Tari 2021 come riportati nell'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto:

Visto l'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, secondo cui "*i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*";

Preso atto che l'art. 34, comma 1, del Regolamento TARI afferma che, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo e ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento:

- 1a rata di acconto entro il 30 settembre 2021
- 2a rata di acconto entro il 31 ottobre 2021
- 3a rata di conguaglio entro il 10 dicembre 2021;

consentendo il pagamento dell'intera somma in unica rata da versare entro il 10 dicembre 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Dato atto che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 2 del 08/01/2020 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini, prorogato con determinazione DG 233/2020, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Visto il parere espresso in data 23.06.2021 dalla Commissione 5 "Sostenibilità", acquisito agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione:

- i dirigenti dei Settori Economico Finanziario e del Settore Tecnico hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per gli aspetti di competenza, allegati alla presente;
- il dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole alla regolarità contabile della stessa, allegato alla presente;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria con riferimento alle disposizioni aventi natura regolamentare relative alle riduzioni previste per le utenze domestiche e le categorie economiche maggiormente colpite dagli effetti negativi dell'emergenza Covid;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Viste le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e seguenti, in materia di servizio integrato dei rifiuti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità

dell'ente;

Con 22 voti favorevoli e 1 contrario (Munafò) espressi, per appello nominale, da 23 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Vice Segretario Generale e proclamati dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1) di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare i parametri di competenza dell'Ente come segue:
   - fattore di sharing b dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b: tra 0,3 e 0,6): 0,6
   - coefficiente di sharing ω dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (ω: tra 0,1 e 0,4): 0,4
   - numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r (fino a 4): 1 *(non rilevante essendo tale componente complessivamente pari a zero);*
   - coefficiente di recupero della produttività X (X: tra 0,1% e 0,4%): 0,1%
   - coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti QL (QL: tra 0% e 2%): 0,0%
   - coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale PG (PG: tra 0% e 3%):
     0,0%
   - coefficienti di gradualità della componente a conguaglio 2018:
     - $\gamma_{1,a}$ *(tra -0,25 e -0,06): - 0,250*
     - $\gamma_{2,a}$ *(tra -0,20 e -0,03): - 0,198*
     - $\gamma_{3,a}$ *(tra -0,05 e -0,01): - 0,039*

2) di approvare il Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) per l'anno 2021, oltre a relativi allegati, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, validato dal soggetto all'uopo incaricato, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3) di dare atto che il PEF relativo all'anno 2021 e la relazione di accompagnamento, predisposti secondo gli schemi di cui all'Appendice 2 del MTR, la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99, verranno trasmessi, mediante l'apposita piattaforma online, ad ARERA per la successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 della medesima;

4) di trasmettere ad ARERA, con riferimento alla differenza di € 78.760,00 rispetto al limite alla crescita, apposita istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento in tariffa;

5) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l'anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 9.659.321,00 come risultante dall'Allegato A) quale differenza tra il totale dei costi complessivi e le detrazioni

dicui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020;

6) di approvare i coefficienti di cui alle tabelle sub B) per le Utenze domestiche, e sub C) per le Utenze non domestiche, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, così come determinate in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 641 al 668 dalla Legge 147/2013, allegate alla presente deliberazione sub D) per le Utenze domestiche, e sub E) per le Utenze non domestiche quali parte integrante e sostanziale;

8) di determinare, ai sensi del vigente Regolamento del tributo, i seguenti limiti massimi per le agevolazioni relative a:
   - riciclo dei rifiuti da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, nella misura di complessivi Euro 50.000,00;
   - insediamento di nuove attività industriali e/o ampliamento di quelle esistenti e relativi magazzini e depositi, situate nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, da parte di imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 5 ter, nella misura di complessivi Euro 4.000,00;
   - dismissione di slot machines ed altri apparecchi con vincita in denaro, ai sensi art. 27, comma 5 bis, nella misura di complessivi Euro 1.000,00;

dando atto che, in caso di presentazione di istanze di importo complessivo superiore ai predetti limiti, le agevolazioni concesse verranno conseguentemente riproporzionate;

9) di destinare la quota di Euro 284.522,00, derivante dalle assegnazioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020, a finanziamento dell'intero conguaglio Tari PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020, con ciò intendendosi superata la precedente previsione di recupero del conguaglio medesimo in tre esercizi, di cui alla deliberazione di C.C. n. 55/2020;

10) di destinare la restante quota di Euro 1.058.254,00, derivante dalle assegnazioni di cui all'art. 106 D.L. n. 34/2020, art. 39 D.L. n. 104/2020 e art. 6 D.L. 73/2021, a riduzioni in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid;

11) di destinare l'ulteriore quota di Euro 240.000,00, derivante dalle assegnazioni di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021, a riduzione dell'onere TARI posto a carico di famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

12) di stabilire i criteri per il riconoscimento delle riduzioni delle sulle tariffe Tari 2021 come da Allegato sub F), parte integrante e soctanziale del presente atto;

13) di fissare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2021 come segue:
   - 1a rata di acconto entro il 30 settembre 2021
   - 2a rata di acconto entro il 31 ottobre 2021
   - 3a rata di conguaglio entro il 10 dicembre 2021;

consentendo il pagamento dell'intera somma in unica rata da versare entro il 10 dicembre 2021;

14) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

15) di rinviare a successivo atto i conseguenti adeguamenti alle previsioni del Bilancio 2021-2023, esercizio 2021;

16) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;

17) di dare atto che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga, per il 2021 entro il 28 ottobre e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

18) di dare atto che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

19) di procedere alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito e/o altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF;

20) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.

Con 22 voti favorevoli e 1 contrario (Munafò) espressi, per appello nominale, da 23 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Vice Segretario Generale e proclamati dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE FEDERICO AMADEI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE STEFANO MORTARINO

Il sottoscritto Vice Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 16 luglio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino